

Appello Sentenza Tribunale Lecce

n. 406 del 2.2.2017

Oggetto: differenze retributive (C/D)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Lecce

Sezione Lavoro

Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:

dott.ssa Daniela Cavuoto Presidente relatore

dott. Silvia Ferreri Consigliere

dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in materia di Lavoro, in grado di appello, iscritta al n. 993/2017 del Ruolo Generale Appelli promossa

da

Spagnolo Mario, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'avv. Chiara Spagnolo

APPELLANTE ed APPELLATO INCIDENTALE

contro

Comune di Veglie, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'avv. Fernando Caracuta

APPELLATO ed APPELLANTE INCIDENTALE

All'udienza del 10 luglio 2019 la causa è stata decisa sulle conclusioni in atti rassegnate.

FATTO

Con sentenza contestuale n. 406 del 2.2.2017, il G.U. del Tribunale del Lavoro di Lecce respinse la domanda introdotta da Mario Spagnolo, che con ricorso depositato il 27.1.2012 aveva chiesto accertarsi e dichiararsi, ex art. 52 d.lgs n. 165/2001, il diritto alle differenze retributive scaturenti dallo svolgimento dall'ottobre 2006 di mansioni riconducibili alla cat. D) c.c.n.l. comparto Enti Locali, superiori a quelle assegnate cat. C- profilo istruttore amministrativo, con condanna del Comune di Veglie al pagamento di € 7.542,78, nonché di € 17.500,00 a titolo di compenso per particolari responsabilità e di € 76.335,90 per compenso incentivante.

Richiamato l'art. 52 del d.lgs n. 165/2001 il Tribunale- in ossequio al principio fissato dalla S.C. circa il procedimento logico giuridico da seguire per l'inquadramento del lavoratore (Cass. n. 20272/2010)- evidenziò che il ricorrente, addetto all'Ufficio Tributi, era stato indicato come



Responsabile del Procedimento (ai sensi dell'art. 6 l. n. 241/1990) per l'accertamento e riscossione tributi, nonché per l'apposizione del visto di esecutorietà come da documentazione allegata (sub nn. 4 e 5), senza tuttavia essere abilitato all'adozione del provvedimento finale (approvazione e discarico dei ruoli), questo rientrando nelle competenze del responsabile pro tempore del Settore (ruoli rivestiti da Pierluigi Cannazza, Maria Adelaide Saccomanno, Daniela Toma, Mangia Valeria), come confermato con certezza dal teste Cosimo Alemanno, ed in forma dubitativa da Antonio Milanese.

Riportate per esteso le declaratorie della cat. C e di quella rivendicata con i rispettivi profili, il G.U. escluse che i compiti assegnati fossero riconducibili alla Cat. D stante la mancata emersione della prova dell'espletamento in via prevalente di attività di studio e ricerca di più ampio respiro rispetto a quella finalizzata all'istruttoria della singola procedura con soluzione di problematiche di elevata complessità; l'autonomia sulla quale i testi avevano riferito doveva dunque ridimensionarsi in quanto gli atti istruiti dal ricorrente dovevano essere sottoscritti da altri. L'organizzazione interna del Comune (per Settori ed Uffici) non assumeva rilevanza al fine della sussunzione delle mansioni dovendosi assegnare prioritario rilievo al profilo contenutistico dell'attività svolta alla luce delle declaratorie contrattuali. Pertanto, l'affermazione contenuta nell'atto di organizzazione interna adottato con determinazione n. 271 del 6.7.2011, secondo cui *“Non risultando al settore assegnato personale di categoria D, viene conferita all'istruttore amministrativo Spagnolo Mario, per l'ufficio Tributi, la funzione di istruttore responsabile del procedimento”* (all. 18 al ricorso) poteva sì ingenerare il convincimento dell'inadeguatezza dell'inquadramento, ma non di certo valere a far sussumere le mansioni nella cat. D.

Il Tribunale escluse il diritto al compenso per particolari responsabilità di cui all'art. 17, lett f), comma 2, c.c.n.l. 1.4.1999, come modificato nel 2006 (all. 33), perché la concreta attuazione della norma presupponeva l'individuazione in sede di contrattazione decentrata delle concrete responsabilità che ne giustificassero l'attribuzione.

Il Regolamento comunale di cui alla delibera n. 38 del 27.9.2005 recava le modalità di distribuzione del compenso incentivante di cui agli artt. 3, comma 57, l. n. 662/1996 e 59 d.lgs n. 466/1997, che era stato erogato solo negli anni 2006 e 2007. Tanto rendeva evidente la scorrettezza del comportamento datoriale, che non aveva inteso procedere alla liquidazione di detto compenso facoltativo senza tuttavia mutare il regolamento o definire i criteri di quantificazione e riparto per gli anni successivi, omissione che impediva ogni determinazione. Tale operazione era stata compiuta dal ricorrente utilizzando criteri arbitrari. Compensò tra le parti le spese di lite tenuto conto del comportamento inadempiente dell'amministrazione locale come dianzi descritto.

L'integrale riforma di questa decisione è stata chiesta dal soccombente nel corposo ricorso



depositato il 20 luglio 2017 articolato in quattro motivi, di seguito riassunti, ferma restando la titolazione.

A): *“Omesso confronto con le declaratorie contrattuali specifiche del profilo rivendicato: insufficienza e contraddittorietà della motivazione”.*

Il Tribunale non aveva proceduto all'accertamento in concreto del contenuto delle mansioni ed omesso di seguire il procedimento cd. trifasico, né aveva esaminato le declaratorie contrattuali specifiche del profilo rivendicato adottate dall'ente convenuto di cui all'all. 20.

B): *“Errata interpretazione del disposto di cui all'art. 6 l. n. 241/1990 e delle declaratorie contrattuali adottate dall'Ente: ingiustificata negazione del diritto ad ottenere le differenze retributive per le mansioni superiori espletate”.*

Il principale errore metodologico in cui era incorso il Tribunale consisteva nel mancato confronto tra le mansioni effettive in concreto svolte e le declaratorie specifiche adottate dall'Ente (all. 20), poi modificato nel 2001 (all. 21). Il Tribunale aveva assegnato soverchia importanza all'apposizione delle doppia firma mal interpretando l'art. 4 l. n. 241/1990 per escludere la riconduzione delle mansioni alla cat. D e mostrato di non aver ben inteso l'organizzazione dell'Ente in Settori, Servizi ed Uffici allorquando aveva utilizzato impropriamente un termine o l'altro. La comprensione dell'organizzazione era invece fondamentale per definire i rapporti e le relazioni interne con il Responsabile del Settore, Cosimo Alemanno. Il Tribunale aveva confuso la figura del Responsabile del Servizio Tributi, rimasto vacante per due decenni ma in concreto ricoperto da esso appellante, con quella del Responsabile di Settore. Alcune variazioni contenutistiche delle mansioni si era verificata con la riorganizzazione del 2011.

C): *“Sull'ambito applicativo dell'art. 52 d.lgs n. 165/2001 e sull'inattendibilità del teste Alemanno Cosimo”*

Illustrato il contenuto della norma e richiamata Cass. n. 796/2014, l'appellante ha sostenuto l'inattendibilità del teste Alemanno avendo questi interesse a sottrarsi ad azioni di responsabilità contabile per aver assegnato mansioni superiori. Dall'istruttoria (testi Naccarelli, Verrienti, Milanese, Cucurachi) era emersa l'autonomia nell'espletamento dei compiti da parte di esso appellante, unico addetto all'Ufficio Tributi. L'atto di riorganizzazione interna n. 271/2011 era stato adottato solo per evitare azioni di responsabilità a fronte della protratta autogestione del Servizio dovuta alla mancata copertura dei posti vacanti; sicché, *“il Dirigente aveva abusato della sua firma, per formalizzare una illegittima attività”* (così si legge a pag. 40). La posizione di responsabile del procedimento comportava in automatico la sussunzione delle mansioni nella cat. D.

D): *“Illegittimità del rigetto della domanda volta ad ottenere il compenso per particolari responsabilità (ex art. 17, lett. f) comma 2 del c.c.n.l. 1.4.1999, così come modificato dall'art. 7*



c.c.n.l. del 9.5.2006): l'efficacia normativa e l'inderogabilità del c.c.n.l."

Il diritto a tale compenso scaturiva direttamente dalla norma collettiva nazionale, che limitava l'intervento della contrattazione decentrata alla determinazione delle modalità di verifica del permanere delle condizioni che ne avevano consentito l'attribuzione. Il Tribunale aveva mal interpretato la norma collettiva assegnandole solo funzione programmatica.

E): *“L'illogicità della motivazione di rigetto della domanda avente ad oggetto il compenso incentivante in materia di riscossione ICI previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 27.9.2005”.*

La scelta di attribuire il compenso incentivante non era stata revocata dal Comune, sicché le somme erano esigibili ed il tenore della l'art. 2 del regolamento dell'Ente aveva fatto sorgere l'affidamento nell'attribuzione del compenso, quantificato, in via prudenziale, in € 76.335,90 (prospetto all. sub 26).

Ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo.

Il Comune nella memoria di costituzione depositata l'11 giugno 2019 ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 434 c.p.c.. Ha contestato gli avversi argomenti di censura nel merito ed in via incidentale ha chiesto la riforma della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di compensazione delle spese. Ha concluso in conformità chiedendo l'inammissibilità/ rigetto dell'appello e la condanna di Spagnolo alla rifusione delle spese del doppio grado.

All'odierna udienza, dopo discussione orale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data pubblica lettura.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Questa Corte ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità formulata in quanto l'appellante ha indicato i punti della decisione oggetto di specifica critica in modo conforme a Cass. n. 2143/2015. Il relativo principio è stato riaffermato da SS.UU. n. 27199/2017 secondo la quale *“Gli artt. 342 e 434 cod. proc. Civ., nel testo formulato dal decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello*



debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.

2) Sul motivo di impugnazione sub **A)** *“Omesso confronto con le declaratorie contrattuali specifiche del profilo rivendicato: insufficienza e contraddittorietà della motivazione”.*

Con questo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado sostenendo che il Tribunale avrebbe omesso di seguire l'iter argomentativo cd. “trifasico” ed ignorato le declaratorie contrattuali di cui **all'all. 20**, più volte richiamato anche nei successivi motivi.

Secondo questa Corte il vizio denunciato è insussistente in quanto il Tribunale ha evidenziato le mansioni di fatto espletate avendo cura di operare il raffronto tra la declaratoria della cat. C) di inquadramento e quella rivendicata D) facendo espresso riferimento ad una delle tante pronunce della Suprema Corte, in particolare a quella n. 20272/2010, che delinea la sequenza del ragionamento logico- giuridico da osservarsi per l'ipotesi di rivendicazione della sussunzione delle mansioni in livello o categoria superiore rispetto a quella assegnata.

L'allegato **20**, che secondo l'appellante rivestirebbe fondamentale importanza ai fini del corretto procedere di tale ragionamento, è composto da un foglio dove è riportata, a mano ed in carattere stampatello, la dicitura “declaratoria contrattuale” e, a stampa, le qualifica funzionale ed i profili professionali dell'Area 3 “Economico Finanziaria”. Si sostiene (impropriamente) che questi siano i profili elaborati dall'Ente Locale e che su questi vada verificata la posizione lavorativa.

Orbene, premesso non vi è alcuna dizione che permetta di far risalire la pagina in esame, e quelle seguenti, ad una determinazione specifica dell'Ente Locale, quindi ad un regolamento od ad una pianta organica, va evidenziato che le figure descritte in questo allegato sono riferite alle superate classificazioni del personale secondo “qualifiche funzionali”, sostituite dalle categorie di cui alla contrattazione collettiva del 1999. Ed a queste correttamente il Tribunale ha fatto riferimento riportando le declaratorie ed i profili della cat. C) e D). Va solo aggiunto che gli Enti Locali, allo stato della legislazione vigente, non sono abilitati ad adottare “declaratorie specifiche” (così si legge a pag. 7 del ricorso).

Ogni ulteriore questione od argomento esposto dalla difesa resta assorbito per l'impossibilità di operare un raffronto con posizioni lavorative la cui descrizione non corrisponde a quella pattizia del 1999 e rinnovi successivi.

Le mansioni in concreto svolte dall'appellante sono incontroverse; è documentato che egli era addetto all'Ufficio Tributi e che fu nominato Responsabile del Procedimento nell'ambito del Settore Uffici Finanziari.

3) Sul motivo di impugnazione sub **B)** *“Errata interpretazione del disposto di cui all'art. 6 l. n. 241/1990 e delle declaratorie contrattuali adottate dall'Ente: ingiustificata negazione del diritto ad*



ottenere le differenze retributive per le mansioni superiori espletate”.

Premesso che ogni argomento che richiama o fa riferimento alle cd. declaratorie dell’Ente di cui **all’all. 20** non può essere esaminato per le ragioni esposte al punto 2), deve escludersi che il procedimento logico-giuridico seguito dal Tribunale sia stato viziato da confusa percezione della organizzazione interna del Comune. Va considerato che il Comune di Veglie si articola in sequenza in Settori, Servizi ed Uffici, e che il Primo Giudice ha solo evidenziato come l’operazione di sussunzione delle mansioni in un categoria superiore rispetto a quella assegnata debba essere condotta tramite l’esame delle declaratorie contrattuali il cui contenuto non può essere “adattato” o “modellato” sulla articolazione interna dell’Ente. Da tanto segue che, in ipotesi di vacanza di un posto, l’Ente locale può scegliere o meno di ricoprirlo, può riorganizzarsi in modo da diluire le competenze proprie della figura professionale mancante tra le altre, o assumere altre determinazioni che sono insindacabili dal Giudice Ordinario, salva l’ipotesi in cui le mansioni caratterizzanti la figura carente in organico siano prevalentemente svolte da altro personale al quale vanno riconosciute, ex art. 52 d.lgs n. 165/2001 e 36 Cost., differenze retributive qualora dette mansioni siano superiori a quelle di inquadramento.

L’assegnazione a Spagnolo dell’incarico di Responsabile del Procedimento ex art. 6 l. n. 241/1990, norma riportata per esteso in sentenza a pag. 3, e che qui si intende richiamata, è fatto innegabile e documentalmente dimostrato.

Tanto rispetto all’attività inerente i tributi ICI e T.a.R.S.U., giusta atto del 28.6.2005 (allegato 4 all’atto introduttivo).

Con provvedimento del 6.5.2008 (all. 5) fu al medesimo assegnata, ai sensi della suddetta norma, quale addetto al Settore Tributi, la responsabilità dell’istruttoria *“e di ogni connesso adempimento inerente il singolo procedimento necessario per lo svolgimento di tutte le attività di competenza dell’Ufficio tributi”*. In detto atto a firma dell’allora responsabile del Settore Tributi, Anna Mattia, i compiti furono così descritti “in particolare” : *“valuterà, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento la cui adozione finale rimane di spettanza di questo Responsabile; b) accerterà di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo dovuti ed adotterà ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, potrà chiedere il rilascio di dichiarazioni e istruire la richiesta di rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete o di qualsivoglia altra istanza pertinente all’attività di competenza del Settore. Potrà, inoltre, esperire indagini tecniche ed ispezioni nonché ordinare esibizioni documentali, finalizzate all’istruzione del provvedimento finale da adottare; c) curerà le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; e) curerà inoltre il procedimento di iscrizione a ruolo dei*



tributi comunali.”

L'appellante (a pag. 19 del ricorso), argomentando dall'art. 4 e 5 l. n. 241/1990, sostiene che, laddove non sia stata ancora effettuata l'assegnazione della responsabilità dell'istruttoria, Responsabile del Procedimento sia il Capo dell'Ufficio, con ciò confermandosi indirettamente che le responsabilità proprie del Responsabile del Procedimento coincidono con quelle del Responsabile del Servizio; pertanto, le mansioni in concreto disimpegnate rientrerebbero nella cat. D).

Tale ragionamento, involuto e capzioso, muove da presupposto completamente errato. Ed invero, la P.A. è tenuta a determinare per ciascun tipo di procedimento l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria ex art. 4, comma 1; ai sensi dell'art. 5 comma 1 il dirigente di ciascuna unità organizzativa assegna tale funzione a sé o ad altro dipendente e, fino a quando non provveda a tanto, è considerato *“responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4”*.

Orbene è evidente l'impossibilità di trarre dall'argomento addotto la conseguenza voluta ove si consideri che l'atto di individuazione di Spagnolo quale Responsabile del Procedimento assegna la responsabilità dell'adozione dell'atto finale al Responsabile del Settore Tributi.

L'appellante a tal proposito sostiene che il diritto alle differenze retributive da superiore inquadramento competerebbe perché prima della delibera del 2011 non vi era alcun responsabile del Servizio.

Sul punto va osservato che la delibera G.C. n. 61 del 21.7.2010 (all. 2 del Comune) definiva le attribuzioni dei Direttori di Settore/Responsabili degli Uffici di nomina sindacale prevedendo la delega delle attribuzioni di loro competenza, ivi compresa la firma degli atti ai Responsabili dei Servizi in relazione alle specifiche funzioni assegnate ai servizi stessi e di cui all'Allegato...” (art. 22 punto 3).

I compiti dei Responsabili dei Servizi erano indicati nel successivo art. 23, che al punto 4 annoverava la responsabilità per gli atti delegati dai Direttori di Settore/Responsabili degli Uffici. Con delibera n. 16 del 6.7.2011 Alemanno, già Responsabile del Settore Servizi Finanziari, fu indicato come responsabile degli Uffici Ragioneria e Tributi; quattro dipendenti di cat. C) furono assegnati al primo e Spagnolo rimase in forza al secondo. Inoltre fu previsto che “Non risultando al settore assegnato personale di categoria D, viene conferita all'istruttore amministrativo Spagnolo Mario, per l'ufficio Tributi, la funzione di istruttore responsabile dei procedimenti. Ciò a seguito di comparazione dei carichi di lavoro dei due Uffici.

Orbene, come evidenziato dal Tribunale, tale ultima determinazione nel contesto organizzativo descritto, non vale ad ritenere in via automatica il disimpegno in via prevalente di mansioni superiori di cat. D) in quanto rimaneva pur sempre affidata a terzi sovraordinati quell'attività di



controllo sulla regolarità dell'istruttoria alla quale è sottratto il lavoratore appartenente a tale categoria.

Le funzioni permanenti, in numero di 30, furono assegnate in parte ad Alemanno (aggiornamenti in materia tributaria, rapporti con il concessionario per la gestione/riscossione TOSAP e sulle imposte di affissione e pubblicità, gestione contenzioso, certificazioni ministeriali, predisposizione proposte di deliberazione dianzi alle Commissioni Tributarie, gestione gare, predisposizione deleghe sindacali ai dipendenti per l'assistenza tecnica dianzi alle Commissioni Tributarie), in parte condivise con Spagnolo, altre assegnate solo a quest'ultimo (informativa alla cittadinanza e ricevimento pubblico, distribuzione dichiarazioni ed istruzioni ICI e bollettini di pagamento, rimborsi ICI, ricezione dichiarazioni sostitutive per variazioni, ravvedimenti ICI, gestione discarichi TAR SU contabilizzazione TAR SU).

Dette attività e quella di Responsabile del Procedimento non richiedono, come previsto dalla declaratoria della cat. D), quell' "elevata conoscenza plurispecialistica" derivata dal possesso di laurea, né si distinguono per il contenuto gestionale direttivo e per l'elevata complessità di problematiche da risolvere, sì da poter rientrare nel profilo esemplificativo dello "specialista in attività amministrative e contabili".

E' per contro rispondente al contenuto delle mansioni pacificamente espletate la declaratoria della cat. C), che implica "approfondite conoscenze mono specialistiche" con contenuto di concetto con "responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi, relazioni organizzative interne" e corrisponde al profilo esemplificativo di "lavoratore che svolge attività nel campo amministrativo, tecnico e contabile", il quale cura, nel rispetto "delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi di conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati".

4) Sul motivo di impugnazione sub C): *"Sull'ambito applicativo dell'art. 52 d.lgs n. 165/2001 e sull'inattendibilità del teste Alemanno Cosimo"*

L'appellante sostiene che dovrebbe dubitarsi dell'attendibilità del teste Alemanno perché questi avrebbe interesse a scongiurare l'emersione di eventuali responsabilità gestionali e contabili. Tale argomento è in sé privo di rilievo perché formulato sulla base di ipotesi non verificabile e priva di sostrato fattuale. Inoltre quanto riferito dal teste circa i compiti disimpegnati dall'appellante non apporta nulla di diverso rispetto a quanto attestato dai documenti; né l'attendibilità può essere minata dagli interrogativi (di cui a pag. 31 del ricorso) di Spagnolo. Ed invero, la ragione dell'apposizione della firma sugli atti discende come dianzi esposto dalla legge (art. 6 l. n. 241/1990), domandarsi come Alemanno abbia potuto controllare "migliaia di atti" è privo di senso ove si consideri che tale controllo necessariamente era scaglionato nel tempo; infine, il fatto che



Alemanno non ricordasse chi apponesse la firma nella veste di responsabile prima del 2011 è un fatto del tutto neutro in un contesto processuale nel quale la circostanza si apprende dalla lettura dei documenti.

Le dichiarazioni rese non si pongono in contrasto con quelle rese dagli altri testi la cui escussione non ha apportato elementi di conoscenza nuovi rispetto a quelli documentati. Che Spagnolo ad un certo momento fosse l'unico istruttore addetto all'Ufficio Tributi era già assodato ed incontestato; per contro, da tale circostanza non può desumersi l'assunzione di ruolo para-apicale. L'essere l'unico addetto all'Ufficio non comporta l'espletamento di atti di rilevanza esterna con autonomia decisionale (teste Naccarelli: "...il ricorrente ha sempre lavorato in autonomia perché nel suo ufficio era solo"). Né assumono particolare rilievo le dichiarazioni dei testi Verrienti, Cucurachi e Milanese laddove ricordano che Spagnolo era l'unico addetto all'Ufficio, Responsabile del Procedimento, e che questi interagiva direttamente con il Segretario Comunale e la società di riscossione, in quanto lo stessa giunta Comunale nella delibera n. 25 dell'8.2.2006 (all. 18 b dell'appellante) diede atto "*che l'ufficio Tributi si regge su di un Segretario comunale-Direttore Generale, Responsabile già del Settore Economico Finanziario e Attività Produttive, su 0,1 responsabile procedimentale oltre ad un operatore*" per autorizzare il Responsabile dell'Ufficio Tributi a ricorrere a supporto esterno.

Per quanto riguarda l'ulteriore doglianza riguardante "la valenza probatoria dell'atto di riorganizzazione del 6.7.2011" (pagg. 39- 41 del ricorso) valgono le considerazioni già espresse al punto 3).

L'infondatezza del motivo assorbe ogni questione sulla "valenza" dell'art. 52 d.lgs n. 165/2001.

5) Sul motivo sub D): "*Illegittimità del rigetto della domanda volta ad ottenere il compenso per particolari responsabilità (ex art. 17, lett. f) comma 2 del c.c.n.l. 1.4.1999, così come modificato dall'art. 7 c.c.n.l. del 9.5.2006): l'efficacia normativa e l'inderogabilità del c.c.n.l.*"

L'appellante sostiene che il Tribunale non abbia considerato la derivazione del diritto dalla fonte contrattuale nazionale.

Il motivo è infondato.

La norma pattizia ha natura programmatica perché reca disposizioni per l'utilizzo delle risorse, che confluiscono nel fondo previsto dal precedente art. 15, da impiegare per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività. Nella versione di cui al c.c.n.l. dell'1.4.1999, la lettera f) dell'art. 17 prevedeva l'attingimento al suddetto fondo per "compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C, quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art. 11, comma 3, del c.c.n.l. 31.3.1999, nonché della cat. D non incaricato di funzioni dell'Area delle posizioni organizzative in



misura non superiore a 3 milioni annui.

Detta disposizione è stata innovata dall'art. 7 c.c.n.l. 2006, il cui testo è riportato a pag. 6 della sentenza; in essa si prevede che il fondo di cui all'art. 15 possa utilizzarsi per compensare, in misura non eccedente € 2.500,00 annui lordi, l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale di cat. B) e C), nonché D), se non titolare di posizione organizzativa. Si demanda alla contrattazione decentrata "le modalità di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei compensi".

Dalla lettura della norma si trae la tipizzazione delle ragioni di attingimento di risorse dal fondo; per le finalità indicate dalla lettera f) è evidente che il bacino predefinito di soggetti che possono beneficiare dell'attribuzione (cat. B, C, e D se non titolare di posizione organizzativa) ha diritto al compenso se esercita "compiti che comportano specifiche responsabilità". Tale ultima situazione condizionante non può che essere definita in sede decentrata perché deve armonizzarsi con la organizzazione funzionale dell'Ente locale.

Tanto non è avvenuto, sicché, come affermato dal Tribunale, di fatto il Comune con il comportamento inadempiente anche rispetto all'esternazione di ragioni che impedivano l'applicazione della disposizione, ha privato il dipendente della possibilità di far valere in sede giudiziale il diritto soggettivo.

6) Sul motivo sub E): *"L'illogicità della motivazione di rigetto della domanda avente ad oggetto il compenso incentivante in materia di riscossione ICI previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 27.9.2005"*.

Il Tribunale ha riportato il contenuto della delibera G.C. n. 38/2005 (all. 22 del ricorso) con la quale, in particolare, si era stabilito di destinare annualmente al potenziamento dell'Ufficio Tributi una somma non superiore all'1,5% del gettito ICI e di utilizzare una percentuale di detto importo alla copertura delle spese relative al potenziamento dello stesso ed al collegamento con banche dati, nonché di attribuire l'altra parte, come compenso incentivante, al personale addetto all'Ufficio tributi in aggiunta agli altri benefici.

A tale ultima erogazione il Comune ha provveduto fino all'anno 2007. Se è vero che il pagamento del compenso è facoltativo, è altrettanto pacifico che il Comune non ha mai esternato le ragioni ostative all'adempimento negli anni successivi, né revocato la delibera.

In difetto di criteri definiti a monte di quantificazione dell'importo utilizzabile (1,5% del gettito massimo ICI) e, ciò che più conta della percentuale di ripartizione di detto importo per far fronte a spese per il potenziamento dell'Ufficio e residui percentuale da destinare al compenso, risulta impossibile giungere, salvo scadere nel puro arbitrio, ad un risultato plausibile anche in termini equitativi.



7) Sull'appello incidentale del Comune per la riforma della sentenza quanto alla compensazione delle spese di lite.

Questa Corte rileva che il motivo si fonda sul rilievo del discostamento immotivato dal principio di soccombenza e, quindi sulla violazione dell'art. 92 c.p.c.

Tale censura appare inammissibile in quanto il Tribunale ha indicato speciali ragioni che giustificavano la compensazione che non sono state contestate.

Quand'anche volesse opinarsi diversamente, il motivo è infondato perché il Tribunale ha ravvisato nel comportamento dell'Amministrazione locale gravi inadempienze contrattuali individuate sia nella mancata indicazione delle ragioni che eventualmente impedivano l'erogazione del compenso incentivante, pur corrisposto per un biennio, senza neppure revocare la delibera n. 38/2005 che, per il suo contenuto, aveva ingenerato un legittimo affidamento sulla protrazione nella corresponsione dell'emolumento stante l'invarianza dell'assetto dell'Ufficio tributi, sia nell'omessa attivazione nell'individuare o escludere l'erogazione del compenso per particolari responsabilità.

Di conseguenza, la pronuncia sulle spese a parere di questa Corte è aderente a Corte Cost. n. 77/2018.

8) Le spese del grado.

L'inammissibilità ed infondatezza dell'appello incidentale determina parziale reciproca soccombenza. Pertanto, le spese di lite sono compensate per $\frac{1}{4}$. L'appellante principale è condannato alla rifusione dei restanti $\frac{3}{4}$, liquidati come in dispositivo.

Nulla è dovuto per contributo unificato da parte di Spagnolo attesa la dichiarazione di esenzione in atti, mentre il Comune è tenuto al pagamento di importo pari a quello versato.

P.Q.M.

Visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto con ricorso del 20.7.2017 da Spagnolo Mario nei confronti del Comune di Veglie nonché sull'appello incidentale proposto con memoria dell'11.6.2019 avverso la sentenza del 2.2.2017 n. 406 del Tribunale di Lecce, così provvede:

rigetta l'appello principale e quello incidentale.

Condanna l'appellante principale al pagamento, in favore del Comune appellato di $\frac{3}{4}$ delle spese di questo grado, liquidate in € 3.600, ex d.m. n. 55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie (15%) come per legge e dichiara compensata tra le parti la restante parte.



Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2001, dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13.

Riserva il deposito della sentenza entro 60 giorni.

Così deciso in Lecce il 10 luglio 2019

Il Presidente estensore
dott.ssa Daniela Cavuoto

